



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice delegato,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,

esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata nell'interesse di TESTAQUATRA Michele e MANTEGNA Lucia, con l'ausilio dell'OCC avv. Alfredo Saia;

letta la relazione dell'OCC e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità del piano;

letta la nota integrativa depositata il 12.04.2025;

visti tutti i documenti depositati;

ritenuto che la proposta e il piano appaiono *prima facie* ammissibili, salva la successiva verifica delle condizioni per l'omologazione;

considerato che parte debitrice ha chiesto disporsi la sospensione delle procedure esecutive in corso, quali misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio sino alla definizione del procedimento; considerate le modalità di soddisfacimento dei crediti di cui alla proposta e ritenuto che, l'esecuzione forzata ai danni del debitore potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, impedendo i pagamenti ivi previsti;

ritenuto che, per quanto sopra, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, può essere disposta la sospensione delle procedure esecutive in corso sul patrimonio dei consumatori;

ritenuto che occorre dare ai creditori comunicazione della proposta e del piano;

ritenuto che i creditori possono trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

ritenuto che nei dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine l'OCC, sentito il debitore, deve riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

ritenuto che va disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Caltanissetta;

visti gli artt. 67 e ss. CCII;



P.Q.M.

assegna all'OCC termine sino a trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del piano e della proposta (unitamente al presente decreto) a tutti i creditori;

precisa che i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

avvisa l'OCC che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del superiore termine dovrà, sentito il debitore, riferire al Giudice con note scritte in ordine alle comunicazioni eseguite, alle eventuali osservazioni ricevute, proponendo - se necessario - modifiche al piano;

in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, dispone la sospensione delle procedure esecutive sul patrimonio dei consumatori allo stato pendenti, sino alla conclusione del procedimento;

precisa che la suddetta misura protettiva potrà essere revocata su istanza dei creditori o anche d'ufficio nel caso di atti in frode.

Fissa udienza per la decisione in ordine all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed assegna alle parti e all'OCC termine sino al 30 settembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del piano e della proposta (nonché dell'integrazione successivamente depositata) sul sito del Tribunale, entro la data del 15.06.2025 e sino alla data dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, entro il 31.05.2025, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Caltanissetta, 26.05.2025

Il Giudice delegato

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

